

## Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

### Il Commissario Straordinario

Oggetto: revoca della propria Deliberazione n. 36 del 10.06.2015 "concessione d'uso in sanatoria in favore di Fastweb Spa per i lavori di posa di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica già eseguiti su area demaniale in agro di San Sperate, Loc. "Su Fraigu", censita al fg. 17 mapp.40 sub. C – rilascio del nulla osta tecnico alla concessione d'uso in sanatoria.

L'anno 2015 il giorno Ventotto, del mese di ottobre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Dott. Alessandro De Martini, nominato Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione della Giunta Regionale n. 45/13 del 15.9.2015, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente gestione commissariale scaduta il 21 agosto 2015 e per il tempo strettamente necessario all'individuazione dell'amministratore unico e, comunque, non oltre la data del 20 novembre 2015;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 28/25 del 9.6.2015;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 27 del 17 aprile 2015, come rettificata dalla successiva Deliberazione n° 32 del 28 aprile 2015, concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 - 2017", in merito alla quale la Giunta Regionale con deliberazione n° 24/20 del 19 maggio 2015 ha espresso il nulla osta alla immediata esecutività;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 31 luglio 2015 concernente "approvazione 1^ variazione e storno del bilancio di previsione 2015" resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7 del 11 agosto 2015.

VISTA la propria precedente Deliberazione n. 36 del 10.06.2015 con la quale è stata disposta la concessione d'uso in sanatoria in favore della società Fastweb Spa per i lavori di posa di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica già eseguiti su area demaniale statale in agro di San Sperate, Loc. "Su Fraigu", censita al fg. 17 mapp.40 sub. C.; in forza dell'accordo sottoscritto negli anni 90 con l'allora Ministero delle Finanze che autorizzava l'Ente Autonomo del Flumendosa (oggi Enas) a rilasciare direttamente le concessioni e autorizzazioni all'utilizzo dei beni da esso gestiti e intestati o asserviti al Demanio Statale;

VISTA la successiva nota dell'Assessorato degli Enti Locali n. 25389 del 02.07.2015 (prot. Enas n. 15442 del 09/07/2015) con la quale è stato comunicato - anche alla società destinataria del provvedimento - che, essendo il bene immobile in argomento riconducibile al Demanio idrico, i relativi proventi ricavati dall'utilizzazione sono dovuti alla Regione Autonoma della Sardegna e non all'Agenzia del Demanio e che, di conseguenza, l'Enas avrebbe dovuto apportare le necessarie modifiche all'atto di concessione;

VISTA la nota Enas prot. n. 18840 del 27.08.2015 con la quale, preso atto del contenuto della suddetta nota Ras prot. 25389 del 02.07.2015, è stato comunicato alla Regione Sardegna e all'Agenzia del Demanio, che (testualmente):

"...l'Enas conviene circa la qualificazione delle opere in questione quali beni del Demanio Idrico Regionale evidenziando che, per il futuro, si provvederà a istruire le domande di concessione/autorizzazione d'uso di aree riconducibili alle opere del Sistema idrico Multisettoriale istituito ex L.R. 19/2006 e relative pertinenze esclusivamente ai fini della verifica della compatibilità,

sotto il profilo tecnico, delle opere realizzande con l'attività di gestione che istituzionalmente compete a Enas;

L'esito di tale istruttoria tecnica verrà conseguentemente inviata, ai fini dell'adozione del successivo provvedimento concessorio/autorizzativo, all'Assessorato Regionale degli Enti Locali che, nell'ambito delle proprie competenze, potrà provvedere a definire la tipologia del titolo d'uso, l'ammontare del canone da richiedere e ogni altro profilo ritenuto necessario.

L'Enas, pertanto, stante il vigente quadro normativo e come correttamente evidenziato nella nota della Regione prot. n. 25389, si trova nell'impossibilità di continuare a ottemperare all'accordo sottoscritto negli anni 90 con l'allora Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio Sez. Cagliari – in forza del quale l'Ente Autonomo del Flumendosa (oggi Enas) era stato autorizzato a rilasciare direttamente le concessioni e autorizzazioni all'utilizzo dei beni da esso gestiti e intestati o asserviti al Demanio Statale.

In conseguenza di quanto esposto, in merito alla fattispecie specifica di cui alla nota Enas prot. n. 13507 del 17/06/2015 riguardante la società Fastweb spa, l'Enas, come richiesto, provvederà a rettificare il provvedimento già rilasciato nel senso sopra precisato (parere tecnico favorevole);

RILEVATO che a tutt'oggi non è intervenuta alcuna osservazione in merito a quanto evidenziato nella suddetta nota Enas prot. n. 18840 del 27/08/2015 né da parte dell'Assessorato Regionale né da parte dell'Agenzia del Demanio;

RILEVATA, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 octies della Legge 07/08/1990 n. 241, la natura vincolata del contenuto della presente Deliberazione che impone di provvedere in conformità a quanto richiesto dall'Assessorato competente;


#### DELIBERA

- la revoca della propria Deliberazione n. 36 del 10.06.2015 "concessione d'uso in sanatoria in favore di Fastweb Spa per i lavori di posa di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica già eseguiti su area demaniale in agro di San Sperate, Loc. "Su Fraigu", censita al fg. 17 mapp.40 sub. C;

- il rilascio con la presente Deliberazione del nulla osta tecnico preliminare alla concessione d'uso in sanatoria in favore di Fastweb Spa per i lavori di posa di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica già eseguiti su area demaniale in agro di San Sperate, Loc. "Su Fraigu", censita al fg. 17 mapp.40 sub. C, secondo le prescrizioni e condizioni contenute nel parere di compatibilità già espresso dal competenze Servizio Gestione Sud con la nota in data 10.03.2015 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.


Il Commissario Straordinario  
Dr. Alessandro De Martini



Il Direttore Generale rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Attene



**Ente acque della Sardegna**  
**Servizio Gestione Sud**

PROT. SGS. N. 45 del 10.03. 2015

Al Direttore Servizio Affari Generali  
**S E D E**

**OGGETTO :** *Richiesta di autorizzazione a sanatoria per i lavori di posa di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica, già eseguiti, – Fastweb Spa – Interferenza strada comunale in località "su Fraigu" San Sperate.*

Vista la richiesta in oggetto giunta all' Enas il 24/02/2015 prot. n. 0002491A tendente ad ottenere l' autorizzazione a sanatoria per lavori già eseguiti, all' uso dell' area demaniale censita in catasto al foglio 17 del Comune di San Sperate, pressi mappali 40, 127 e 128 per quanto in oggetto e vista la documentazione presentata dalla quale si evince che la posa della fibra ottica eseguita con la tecnica del directional drilling è compatibile con la presenza del canale ripartitore S/E 7B.C08, della condotta denominata Nuovo Ripartitore S/E 7B.C10 e della condotta denominata SAR AC10 si esprime parere tecnico favorevole ai lavori già eseguiti dell' opera in oggetto così come rappresentata nei disegni esecutivi allegati all' integrazione del 24/02/2015 e condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. che il Concessionario si impegni formalmente a rimuovere in parte o totalmente l' infrastruttura realizzata qualora dovesse disturbare in occasione di interventi di manutenzione sul canale ripartitore o sulla condotta da parte di questo Ente, rinunciando a far valere qualunque pretesa risarcitoria e/o indennitaria in conseguenza di ciò;
2. che il Concessionario provveda a sua cura, spese e responsabilità alla completa ed accurata manutenzione di tutte le opere costituenti l'opera in progetto. Qualora il Concessionario non dovesse provvedere con la dovuta sollecitazione e diligenza alla manutenzione delle opere in oggetto e non ottemperasse agli inviti che gli venissero fatti in proposito da questa Amministrazione quest'ultima potrà provvedere direttamente addebitando le spese al Concessionario;
3. che il Concessionario assuma ogni responsabilità per danni che possano derivare alle opere dell'Ente, alle persone ed alle cose a causa di eventi dipendenti sia dalla costruzione e manutenzione delle opere in oggetto, sia a causa dell'esercizio della medesima opera impegnandosi a tenere indenne l'Ente da ogni conseguenza pregiudizievole che ne dovesse derivare
4. che il Concessionario, presenti in formato cartaceo e formato digitale i disegni di consistenza relativi alle opere che interferiscono con le opere dell'Ente.

A parere di questo Servizio sarebbe inoltre opportuno prevedere:

- a. che la concessione in oggetto abbia una durata non inferiore ai 15 anni e che possa essere rinnovata al termine della stessa previo parere favorevole di questo Servizio;
- b. che per l'istruttoria della concessione venga versato il corrispettivo di € 1.000,00;
- c. La garanzia sarà svincolata dall'Ente in seguito alla constatazione del rispetto di tutte le prescrizioni da parte dei tecnici dell'Ente



# **Ente acque della Sardegna**

## **Servizio Gestione Sud**

- d. che per la durata della concessione il Concessionario presti una apposita polizza fidejussoria dell'importo pari a € 5.000,00 a garanzia del rispetto degli obblighi di concessione. La suddetta polizza fidejussoria sarà svincolata dall'Ente alla scadenza della concessione in seguito alla verifica della rimozione delle opere in oggetto e al ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi;
- e. la precisazione che l'Ente non avrà alcuna responsabilità per danni che possano interessare la linea dati interrata a seguito di problemi alla tenuta idraulica del canale e della condotta di competenza Enas posta in prossimità della linea stessa

Fatte salve le ulteriori prescrizioni di carattere amministrativo.

Allegati alla presente si trasmettono gli elaborati tecnici presentati dalla FASTWEB spa in unica copia con preghiera di restituzione ai fini della successiva attività di vigilanza da parte del Servizio scrivente.

*Servizio Gestione Sud  
Il Coordinatore del Settore 3  
P.I. Tullio Cannas*

*Servizio Gestione Sud  
Il Direttore  
Dott. Ing. Felice Soda*

